

Allegato parte integrante
l.p. 4/2003 art. 35: criteri attuativi

Allegato A

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”

CRITERI ATTUATIVI

BANDO PER L'ANNO 2013

Articolo 35 I° comma, lettera b Irrigazione e bonifica

PREMESSE

INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel presente allegato costituiscono criteri settoriali di riferimento limitatamente alle domande presentate ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b, della L.P. n. 4/2003.

Realizzazione delle iniziative

La Comunicazione della Commissione n. (2006/C319/01) definisce gli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 680 del 18 marzo 2008 ad oggetto "Conferma dell'operatività di alcuni aiuti istituiti ai sensi della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 e nello specifico degli articoli 25, I comma-26-27-34 e 35, I comma e considerato che gli stessi non si pongono in contrasto con gli Orientamenti per gli aiuti di Stato sopraccitati.

Considerato che gli aiuti previsti dall'art. 35 - I comma non sono considerati aiuti di stato ai sensi della vigente normativa, i lavori e gli acquisti potranno essere iniziati e perfezionati dopo la presentazione della domanda di agevolazione.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. OGGETTO

Nei presenti criteri sono individuate le modalità di concessione di contributi per la realizzazione completa o per stralci funzionali di opere pubbliche di bonifica destinate a garantire il franco idraulico alle coltivazioni agricole anche in presenza di forti precipitazioni, installazione di pompe idrovore e di altri organi di funzionamento necessari o utili al regolare funzionamento degli impianti.

Nell'ambito degli investimenti previsti dall'art. 35, comma 1, lettera b), sono ammissibili a finanziamento le spese per:

- a) la costruzione, il potenziamento, il risanamento e l'ammodernamento di opere di sollevamento idraulico (acquisto pompe, allacciamento elettrico, realizzazione di cabine di trasformazione e relativo impianto elettrico ecc.);
- b) il completamento di iniziative di bonifica pubblica oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari (alloggiamento dei quadri elettrici, eventuali costi per indennizzo di espropri, ecc.).

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dai presenti criteri i Consorzi di bonifica operanti nella Provincia autonoma di Trento di cui all'art. 2 lettera f) della L.P. 4/03 e ss. mm. e ii..

3. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente, sono disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.procedimenti.provincia.tn.it. e sono presentate al Servizio Agricoltura, di seguito denominata struttura provinciale competente, **entro il giorno 6 dicembre 2013.**

Le domande di contributo sono presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione a mezzo fax.

Le domande presentate successivamente al predetto termine sono dichiarate irricevibili.

La domanda di contributo è firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

E' ammessa la presentazione di più domande da parte di un medesimo beneficiario.

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- il fatto di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che l'iniziativa *non* interessa particelle fondiari ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione o a servizi (aggiunta da deliberazione della GP n. 2672 dd. 7/12/12);
- che le particelle fondiari interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree. Nel caso in cui l'opera ricada su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui è necessario produrre anche specifica convenzione stipulata tra le amministrazioni consorziali interessate che ne disciplini le modalità di gestione dell'opera;
- che l'IVA non è portata in detrazione;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere l'indicazione degli estremi dei seguenti provvedimenti, se richiesti dalla normativa vigente, in possesso del richiedente:

- concessione edilizia o D.I.A. o S.C.I.A. in corso di validità;
- valutazione di impatto ambientale o di screening;
- autorizzazione forestale;
- autorizzazione del servizio bacini montani.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già in possesso dell'amministrazione provinciale o di un'altra pubblica amministrazione;
- b) copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa.
- c) relazione tecnica illustrativa;

- d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezzario della PAT, comprensivo di specifico computo relativo agli oneri della sicurezza;
- e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- f) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- g) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- h) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- i) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Per gli allegati progettuali è richiesta anche una copia su supporto informatico.

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge i seguenti documenti:

- concessione edilizia o D.I.A. o S.C.I.A. in corso di validità,
- valutazione di impatto ambientale o di screening,
- autorizzazione forestale,
- autorizzazione del servizio bacini montani,

deve essere acquisita una specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista che attesti tale condizione.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Approvazione della graduatoria

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base dei "CRITERI DI PRIORITA'" come definiti al successivo punto 7.

Il provvedimento finale di concessione del contributo è adottato entro 90 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria.

Domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie

Nel caso di domande inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio 2013 o a carico del bilancio 2014 le domande verranno riconsiderate automaticamente in via prioritaria nell'esercizio in corso o nell'esercizio finanziario successivo e finanziate fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle citate domande.

7. CRITERI DI PRIORITA'

Le opere di completamento di iniziative di bonifica pubblica oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari sono finanziate con priorità rispetto a quelle di realizzazione di impianti di sollevamento idrico.

8. ITER E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Pareri ed autorizzazioni

La concessione del contributo è subordinata per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. ai seguenti pareri:

- previa **valutazione tecnico-amministrativa** redatta dal responsabile del procedimento per le iniziative che prevedono importi di spesa preventivata complessiva fino a Euro 1.000.000,00 di cui al combinato disposto dell'art. 55 e 58 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.;
- previo **parere del Dirigente** di cui all'art. 55, comma 3 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. per importi di spesa preventivata ricompresi tra Euro 1.000.000,00 e Euro 2.000.000,00, quale **organo monocratico**;
- previo **parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo (CTSA)** di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. e ii. qualora la spesa preventivata dalle singole iniziative superi l'importo di Euro 2.000.000,00 e fino al limite di Euro 5.000.000,00 previsto dall'art. 55 comma 2 lett. a) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.;
- previo **parere del Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici (CTA)** di cui all'art. 55, comma 2, lett. a) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. qualora la spesa preventivata superi l'importo di Euro 5.000.000,00.

Nel caso di espressione dei pareri del Comitato per il Settore Agricolo (CTSA) e Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici (CTA) sarà cura della struttura provinciale competente redigere un "parere aggiuntivo".

9. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Nell'aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione si richiama l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

10. TIPOLOGIA E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

I contributi sono concessi in conto capitale e sono erogabili sotto forma di:

- a) contributo in un'unica soluzione;
- b) contributo in annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in un'unica soluzione;
- c) combinazione delle modalità a) e b).

La tipologia del contributo (conto capitale, annuo costante o combinazione delle due) è stabilita in relazione alle disponibilità finanziarie per il 2013, nel provvedimento di concessione del Dirigente.

Considerato che la Provincia assume a proprio totale carico le spese per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica previste dall'articolo 2, secondo comma, del regio

decreto n. 215 del 1933 affidate in concessione agli organismi o enti di cui all'articolo 13 del regio decreto n. 215 del 1933, la percentuale di contributo è elevata alla misura del 100 %, ai sensi della L.P. 4/03 art. 35, comma 4.

Durata ed entità del contributo

I contributi a rate annue costanti previsti nella tipologia di agevolazione b) e c) di cui al sopraccitato paragrafo saranno erogate con i seguenti criteri:

- gli interventi in annuo costante sono erogabili in un arco temporale di 5, 10 o 15 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate; sono erogate a cadenza semestrale. In ogni caso, il pagamento delle rate inizia a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- L'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a un anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.

La formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

"R" - Indica la rata annua costante posticipata di contributo,

"C" - Indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,

"i" - Indica il tasso annuo di capitalizzazione pari al tasso vigente

"n" - Indica la durata del contributo, espressa in anni.

11. DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA SPESA AMMISSIBILE

Importo minimo e massimo di spesa richiesto per domanda.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00 – IVA compresa.

La spesa massima richiesta per domanda - IVA compresa - non può superare l'importo di € 5.000.000,00.

Lavori e forniture.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, opere di bonifica idraulico-agraria, ecc.), i progetti devono essere presentati ai sensi della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e ss. mm. e ii., redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario della Provincia Autonoma di Trento.

Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento ai prezzari provinciali previsti dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento al prezzario medesimo. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezzari provinciali, nonché la loro congruità, possono essere dichiarati direttamente dal progettista.

In applicazione delle nuove disposizioni previste dal prezzario provinciale 2013 i costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte mediante specifico computo analitico che sommati al costo delle opere costituirà l'importo complessivo dell'intervento.

I.V.A.

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.

L'aliquota IVA che verrà ammessa sarà quella vigente al momento della concessione del contributo.

Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi.

Rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le spese per la fornitura di attrezzature;
- d) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, per studi di valutazione di impatto ambientale;
- e) le somme per imprevisti.

Spese tecniche ammissibili a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per:

- progettazione,
- direzione dei lavori,
- coordinamento della sicurezza,
- rilievi, accertamenti,
- indagini e sondaggi geognostici,
- valutazioni di impatto ambientali,
- espropri per pubblica utilità,
- perizie geologiche e geognostiche,
- studi di fattibilità,
- valutazioni di screening o di impatto ambientale.

Tali spese possono essere sostenute dal beneficiario anche prima della presentazione della domanda di agevolazione.

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto

sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali sono aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale comprensiva della voce imprevisti.

SPESA AMMESSA PER OPERE A BASE D'ASTA <= Euro 250.000,00

Percentuale spese tecniche ammissibili	
	con piano della sicurezza
8%	10%

SPESA AMMESSA PER OPERE A BASE D'ASTA > Euro 250.000,00

Percentuale spese tecniche ammissibili	
	con piano della sicurezza
fino a Euro 250.000,00	
8%	10%
Importi eccedenti Euro 250.000,00	
5%	7%

Le spese tecniche sostenute dal Consorzio Trentino di Bonifica nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 35, comma 4 della L.P. 4/2003 sono riconosciute nella misura massima del 12% della spesa ammessa in fase iniziale e di quella effettivamente sostenuta in fase finale.

Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura del 3% della spesa ammessa dei lavori e delle forniture. Percentuali maggiori e comunque non superiori al 5% dovranno essere adeguatamente giustificate in sede di formazione del quadro economico generale dell'intervento.

12. DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLE SPESE NON AMMISSIBILI

In generale, non sono ritenute ammissibili le spese per:

- Interventi di ordinaria manutenzione come definiti dall'art. 77 bis, par. a) della L.P. 5 novembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio e ss. mm. e ii.);
- impianti irrigui, lavori di bonifica e viabilità quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiarie ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'espansione edilizia residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi ovvero ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, etc.).

Nel corso dell'Istruttoria, il responsabile del procedimento può - a seguito di modifiche apportate al progetto - apportare variazioni quanti/qualitative alle voci di costo, ivi compresi gli imprevisti e le spese tecniche, rispetto a quelli indicati dal progettista nel progetto iniziale, ivi compresa l'individuazione della corretta attribuzione delle voci di computo alle varie

tipologie di spesa, in particolare opere di adduzione oppure di distribuzione, potendo di conseguenza modificare i computi metrici delle domande di finanziamento presentate.

Sono comunque esclusi dal finanziamento tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole o di Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado.

13 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le spese liquidabili sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario, comprovate da fatture e da documenti contabili aventi forza probante quietanzati (effettivamente pagati).

Per documentazione probante si intendono esclusivamente quei pagamenti sostenuti dai beneficiari comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario, mandato informatico o altri strumenti equivalenti che ne tracciano la movimentazione e dai quali risultano l'ordinante, il creditore, la causale, quali ad esempio Ri.ba, ecc.

In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

14 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO TRAMITE CASSA DEL TRENTO S.p.A.

L'erogazione dei contributi concessi ai soggetti di diritto pubblico previsti dall'art. 12 della legge Provinciale 3 aprile 2007, n. 9 per la realizzazione di opere di interesse provinciale avverrà tramite Cassa del Trentino S.p.A. ai sensi dell'art. 8 bis della Legge Provinciale 9 aprile 1973, n.13, secondo quanto disposto dai criteri attuativi di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 336/2007 e successive modifiche.

L'erogazione verrà disposta dietro presentazione di fabbisogni di cassa fino all'80% del contributo concesso. Il saldo sarà liquidato ad avvenuta presentazione della documentazione di cui al successivo Punto 17.

15. EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI

L'anticipazione sulle contribuzioni concesse può essere erogata nella seguente misura:

a) Per agevolazioni erogate **in un'unica soluzione.**

Possono essere concesse anticipazioni nel limite massimo del 50% del contributo concesso.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute;
- d) garanzia fideiussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento, pari al 100% dell'importo richiesto.

b) Per agevolazioni erogate **in rate annue costanti**

Possono essere concesse anticipazioni nella misura di 2 semestralità (durata 5 anni) ovvero di 4 semestralità (durata 10 o 15 anni) ad avvenuta concessione del contributo ed alle scadenze stabilite nel relativo atto di concessione.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) domanda a firma dal Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute;
- d) garanzia fideiussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento, pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.

Fideiussione e garanzia equivalente

L'importo dell'anticipazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria (fideiussione), o da una garanzia equivalente per i beneficiari pubblici nonché per gli enti di diritto pubblico.

La fideiussione deve essere costituita dal beneficiario nel seguente modo:

- Importo garantito: pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.
- Intestatario della garanzia: Provincia Autonoma di Trento.

La garanzia equivalente deve essere costituita dal beneficiario nel seguente modo:

- importo garantito: pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo
- intestatario della garanzia: Provincia Autonoma di Trento

Svincolo della fideiussione e della garanzia equivalente

La fideiussione e la garanzia equivalente potranno essere svincolate su richiesta del beneficiario:

1. in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori;
2. in seguito a presentazione di ulteriori pagamenti (SAL). In tal caso il beneficiario dovrà attestare con documentazione probante l'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta che dovrà essere superiore all'importo dell'anticipo già liquidato.

16. EROGAZIONE DI ACCONTI (STATI DI AVANZAMENTO)

A) Per agevolazioni erogate **in un'unica soluzione**.

Possono essere erogati acconti, nella misura massima di due, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso in conto capitale dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute qualora non già presentati ai fini della richiesta di anticipo;
- d) copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la conformità delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate entro la scadenza fissata per la rendicontazione.

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

B) Per agevolazioni erogate **in rate annue costanti**.

Possono essere erogati acconti nel limite delle rate maturate e iscritte nel bilancio provinciale al raggiungimento di uno stato d'avanzamento lavori pari ad almeno Euro 1.000.000,00.-.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute qualora non già presentati ai fini della richiesta di anticipo;
- d) copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la corrispondenza delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate entro la scadenza fissata per la rendicontazione.

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo concesso dedotto l'eventuale anticipo.

17. EROGAZIONI FINALI

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. eventuali liste delle economie;
3. certificato di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000,00 -, ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Lo stesso dovrà richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali;
4. per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo (certificato di collaudo) dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:
 - a) verbale di visita
 - b) relazione e certificato di collaudo,
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione, espropri);
5. libretto delle misure;
6. disegni di contabilità;
7. quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
8. stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
9. stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
10. copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la conformità delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate;
11. dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. 4/2003 e ss. mm. e ii..

Fatto salvo quanto previsto al punto 16, lettera B) in materia di erogazione di acconti, le rate annuali già maturate sono liquidate in un'unica soluzione ad avvenuto collaudo delle opere.

Le restanti rate sono liquidate alle scadenze stabilite nella determinazione del Dirigente di concessione del contributo.

Se in fase di collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa, che comportino una riduzione del contributo spettante si procederà alla rideterminazione delle rate e all'eventuale recupero delle somme erogate in eccesso, applicando, in alternativa, quanto previsto dalla disciplina di cui alla delibera n. 336/2007, oppure il meccanismo della regolazione contabile fissato dall'art. 51-4° c. della L.P. n. 7/79 e ss. mm. e ii..

Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente al momento dell'approvazione del provvedimento di revoca. Il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare decorre dalla data di notifica al beneficiario dell'obbligo di restituzione e la data di restituzione delle somme indebitamente erogate.

In fase di liquidazione finale del contributo, le rate annue già maturate saranno liquidate in modo tale che il valore attuale delle stesse, tenuto conto delle tempistiche di erogazione delle medesime, corrisponda al contributo spettante al beneficiario, eventualmente rideterminato con la rendicontazione.

18. VARIANTI

Ai fini della presente deliberazione, s'intendono varianti tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

La variante deve essere comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente. Sulla base della tipologia della stessa, e con riferimento alla distinzione sotto precisata ed all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, la struttura provinciale competente formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità, ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Nel caso invece si ravvisi la necessità o l'opportunità di procedere, a causa della variante presentata, ad una rideterminazione della spesa ammessa ai fini della concessione del contributo ed alla contestuale approvazione della variante medesima, la struttura provinciale competente richiederà, se non già presentata, la documentazione prevista a tal fine.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti ed agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

Non sono ammesse varianti suppletive.

E' consentita una sola variante tecnica, non comportante un supero della spesa ammessa e deve essere funzionale ed integrativa al progetto inizialmente approvato.

Di seguito si specificano le tipologie di variante tecnica che si ritengono ammissibili:

1. aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, anche di beni immobili senza modificazioni dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto delle attrezzature rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
2. aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative delle opere e/o forniture connesse all'iniziativa finanziata.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato.

Le varianti di cui sopra (punti 1 e 2) , qualora sia riferita a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre il 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, sono ammesse nel limite della spesa ammessa iniziale e del contributo concesso a seguito di comunicazione e approvazione da parte del Dirigente della struttura provinciale competente.

Per variazioni superiori al 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, comunque nel limite massimo dell'importo complessivamente impegnato, l'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente. Ai fini dell'approvazione della variante il Servizio richiederà la specifica documentazione progettuale.

19. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.

I termini per la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

OPERE

Iniziativa con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziativa con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Le opere dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data del ricevimento della notifica della concessione del contributo.

L'inizio dei lavori dovrà essere certificato con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico termine di rendicontazione,

che sarà valido sia per le opere che per gli acquisti, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

PROROGHE E MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

Per quanto riguarda le proroghe ai termini per la realizzazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..

20. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.

1. La concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali i contributi sono state concesse per il seguente periodo:
 - 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
 - 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.
2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.
3. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione n. 2960 del 23 dicembre 2010. Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.
4. Prima della liquidazione finale il Servizio effettuerà un sopralluogo di verifica su un campione del 60% delle domande istruite, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 bis, della l.p. 23/92.

21. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI

Valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003.